

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA**

**ACCORDO DI MODIFICA DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE
DECENTRATO CONCERNENTE LA MOBILITA' DEL PERSONALE INSEGNANTE
DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 E
SUCCESSIVI**

Visto il Contratto collettivo provinciale decentrato concernente la mobilità del personale insegnante delle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2018/2019 e successivi sottoscritto in data 18 aprile 2018;

A seguito del confronto e degli scambi intercorsi in via telematica, il giorno 27 aprile 2021 la parte pubblica del Dipartimento Istruzione e Cultura e la delegazione delle Organizzazioni sindacali rappresentative del personale insegnante della scuola dell'infanzia convengono e sottoscrivono il seguente testo a modifica del vigente contratto collettivo provinciale decentrato concernente la mobilità del personale insegnante delle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2018/2019 e successivi sottoscritto in data 18 aprile 2018.

ACCORDO DI MODIFICA DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DECENTRATO CONCERNENTE LA MOBILITA' DEL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 E SUCCESSIVI.

Art. 1

Campo di applicazione

1. Le disposizioni oggetto del presente accordo di modifica del *Contratto collettivo provinciale decentrato concernente la mobilità del personale insegnante delle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2018/2019 e successivi* di data 18 aprile 2018, di seguito denominato "CCPD del 18 aprile 2018" hanno validità per il solo anno scolastico 2021/2022; per quanto non innovato dal presente accordo continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al CCPD del 18 aprile 2018.

Art. 2

Modifica dell'art. 2 del CCPD del 18 aprile 2018

1. Al comma 2 dell'art. 2 del CCPD del 18 aprile 2018 le parole "per il solo anno scolastico 2018/19" sono sostituite da "per i soli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/2021 e 2021/2022".
2. Al comma 5 dell'art. 2 del CCPD del 18 aprile 2018, le parole "in deroga a tale vincolo e per il solo anno scolastico 2018/19" sono sostituite da "in deroga a tale vincolo e per i soli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/2021 e 2021/2022".
3. Nell'ottica di limitare ulteriormente gli spostamenti delle persone sul territorio a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per il solo anno scolastico 2021/2022 in deroga al blocco triennale, potranno presentare domanda di trasferimento i dipendenti immessi in ruolo negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, esclusivamente per l'avvicinamento al comune di residenza. Tali domande non potranno essere presentate per sedi situate nello stesso comune della scuola di titolarità.
4. Il comma 5 dell'art. 2 del CCPD del 18 aprile 2018, è integrato con il seguente periodo: "L'insegnante identificato o assunto su posto di sezione con competenza linguistica che termini il vincolo di permanenza su posto con competenza linguistica può chiedere di essere assegnato al posto di sezione eventualmente disponibile nella scuola di titolarità; tale operazione viene effettuata prima delle procedure di mobilità."

Art. 3

Modifica dell'art. 5 del CCPD del 18 aprile 2018

1. Il primo periodo alla lettera a) del comma 3 dell'art. 5 del CCPD del 18 aprile 2018, è così sostituito: "Nell'ottica di ridurre ulteriormente gli spostamenti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, limitatamente all'anno scolastico 2021/22, il personale individuato perdente posto può presentare domanda di assegnazione provvisoria per la sede dove è stato individuato perdente posto o, in subordine, per un'altra sede del circolo, qualora la stessa risulti disponibile.

Art. 4

Modifica dell'art. 7 del CCPD del 18 aprile 2018

1. Al comma 1 dell'art. 7 del CCPD del 18 aprile 2018, le parole “In via provvisoria, per l'anno scolastico 2018/19” sono sostituite da “In via provvisoria, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/2021 e 2021/2022”.
2. Il comma 1 dell'art. 7 del CCPD del 18 aprile 2018, è integrato con il seguente periodo: “Nell'ottica di ridurre ulteriormente gli spostamenti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, limitatamente all'anno scolastico 2021/22, il personale perdente posto che abbia ottenuto il trasferimento ad una sede sita in un comune diverso da quello della sede di precedente titolarità e che disti più di 20 km dal comune della scuola di provenienza può presentare domanda di utilizzo anche per un'altra sede del circolo, qualora la sede dove è stato individuato perdente posto non risulti disponibile.

Art. 5

Modifica dell'art. 9 del CCPD del 18 aprile 2018

1. Al comma 6 dell'art. 9 del CCPD del 18 aprile 2018, le parole “e per il solo anno scolastico 2018/19” sono sostituite da “e per i soli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/2021 e 2021/2022”.

LETTO, CONCORDATO E SOTTOSCRITTO

Per la parte pubblica:

Roberto Ceccato
Dirigente generale del Dipartimento Istruzione e Cultura

Francesca Mussino
Dirigente del Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola

Alessandro Daldoss
Direttore dell'Ufficio rapporto di lavoro e mobilità del personale della scuola

Per la parte sindacale:

per F.L.C. - C.G.I.L.

per C.I.S.L. SCUOLA

per UIL ENTI LOCALI – SETTORE SCUOLA

per F.G.U. - S.A.T.O.S.